

# Imposta di bollo e-fatture

## AC Tax Pills

31 maggio 2021

Entro il **31 maggio** deve essere versata l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021.

In base ai dati in proprio possesso, l'Agenzia delle Entrate provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta. Entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, l'Agenzia, all'interno del portale "Fatture e corrispettivi", mette a disposizione del soggetto che ha trasmesso le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento:

- dell'elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all'imposta di bollo;
- dell'elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento all'imposta di bollo, ma che non riportano l'indicazione prevista.

A sua volta, il contribuente o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede alla variazione dei dati comunicati.

Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l'importo nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (il 20 settembre per il secondo trimestre).

L'imposta di bollo deve essere versata entro i termini di seguito indicati:

Periodo di riferimento	Termine di versamento
I trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 maggio</b>, se l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno è superiore a 250 euro</li> <li>• <b>30 settembre</b>, se l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno non è superiore a 250 euro</li> </ul>
II trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30 settembre</b></li> </ul>
III trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30 novembre</b>, che coincide anche con il termine di versamento dell'imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell'anno non è superiore a 250 euro</li> </ul>
IV trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>28 febbraio</b></li> </ul>

Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso. In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'elenco INI-PEC, nella quale indica l'ammontare dell'imposta, della sanzione del 30% ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

È ammesso il ravvedimento operoso, cosicché la sanzione sulla quale applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione di 1/3 è pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione e degli interessi.